

Sentenza: 22 febbraio 2013, n. 27

Materia: commercio, tutela della concorrenza

Limiti violati: art. 117, comma II, lett. e) Cost.;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 80 e 81, comma 1, della L.r. Toscana 7 febbraio 2005, n. 28, come sostituiti dagli artt. 88 e 89 della L.r. Toscana 27 dicembre 2011, n. 66.

Esito: illegittimità costituzionale delle norme impugnate

Estensore nota: Enrico Righi

Sentenza dall'esito atteso, quasi obbligato, quella in commento.

A seguito del *decisum* della sentenza della Corte n. 299/2012, non appariva spazio plausibile per altro tipo di pronuncia. Con tale sentenza, la Corte giudicava legittima la disciplina statale di liberalizzazione completa delle giornate e degli orari di apertura dei pubblici esercizi, sia di normale commercio al dettaglio, sia di somministrazione di alimenti e bevande, provvedendo a respingere le impugnative delle regioni.

Le norme oggetto della pronuncia odierna, riportate in epigrafe, ripristinavano invece taluni limiti di apertura oraria e, limitatamente agli esercizi al dettaglio, anche la possibilità per i comuni di imporre la chiusura festiva.

Si era di fronte dunque alla cosiddetta normativa di "reazione", nell'accezione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale all'indomani dell'ultimo condono edilizio, ovvero una disciplina regionale che, prescindendo dai meccanismi di impugnativa di cui all'art. 127 Cost., impediva nei fatti l'applicazione della legge nazionale a livello locale.

La difesa regionale ha in sintesi cercato di dimostrare come la disciplina dell'apertura oraria e giornaliera degli esercizi di commercio sia un dato neutro, meramente organizzativo, rispetto al principio giuridico da tutelare: la libera concorrenza. Risultano citati, negli atti difensivi, anche dati storico-culturali, come la consuetudine, in alcuni stati europei, di chiudere gli esercizi addirittura nel tardo pomeriggio, non oltre le ore 18:00.

Secondo la Regione Toscana si verserebbe dunque nella materia del commercio, da inquadrare nell'art. 117, comma IV, Cost.

La Corte invece sottolinea come la disciplina di liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi sia stata dettata proprio al fine di garantire agli utenti un livello minimo uniforme di offerta sul territorio nazionale, con finalità di promozione e tutela della concorrenza, pertanto in ambito di legislazione esclusiva statale, ex art. 117, comma II, lett. e) Cost.

La sentenza conclude quindi per la illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate.